

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

## TOP NEWS FINANZA LOCALE

06/03/2012 Il Sole 24 Ore	3
<b>Aziende speciali, vincoli a metà</b>	
06/03/2012 Il Sole 24 Ore	5
<b>Guida agli enti locali ricomincia dal web</b>	
06/03/2012 Il Sole 24 Ore	6
<b>Gli incarichi di assistenza legale sono competenza solo dei dirigenti</b>	
06/03/2012 ItaliaOggi	7
<b>Detrazione Imu a tempo</b>	
06/03/2012 La Repubblica - Roma	8
<b>Municipalizzate schiacciate dai debiti esplode a Roma la "bolla" da 2 miliardi</b>	

# TOP NEWS FINANZA LOCALE

**5 articoli**

Enti locali. Per applicare gli obblighi di finanza pubblica va approvato entro ottobre il regolamento previsto dal 2008

## **Aziende speciali, vincoli a metà**

Patto e stretta sul personale dal 2013, ma non nei servizi sociali ed educativi RISORSE UMANE L'esclusione di alcuni settori dalle nuove regole apre canali alternativi per aggirare i limiti alle assunzioni

Gianni Trovati

MILANO

Nella versione licenziata dal Senato, oltre alle novità sugli ambiti territoriali, che potranno avere confini più ristretti di quelli della Provincia, il decreto sulle liberalizzazioni imbarca nuovi limiti agli affidamenti ulteriori per le aziende che gestiscono il gas, e nel trasporto regionale allunga la vita degli affidamenti e contratti di servizio che seguono le regole europee, e che potranno arrivare alla scadenza naturale dei primi sei anni di attività. La riscrittura dell'articolo 4, poi, fissa la "rivoluzione" per le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali, che dall'entrata in vigore della legge di conversione, dovranno fare i conti con i limiti al turn over, il congelamento dei contratti e delle retribuzioni e i tetti a consulenze e partecipazioni, e che dal 1° gennaio 2013 vengono sottoposte al Patto di stabilità.

La norma, che estende a queste realtà il pacchetto di vincoli già previsto per le società affidatarie dirette di servizi pubblici, nasconde però un rebus applicativo e una possibile maxi-deroga ai vincoli sulla spesa di personale degli enti locali. Il primo è legato all'estensione del Patto a realtà con bilanci e struttura diversa da Comuni e Province, per i quali il Patto è nato, e la seconda è legata al fatto che la stretta su aziende speciali e istituzioni non si applica quando queste sono impegnate in servizi socio-assistenziali, educativi o culturali e nelle farmacie.

Sul primo versante, con l'estensione del Patto ad aziende speciali e istituzioni trova una nuova data il regolamento attuativo chiamato ad applicare i vincoli di finanza pubblica alle realtà collegate agli enti locali. La partita, in realtà, è di difficilissima soluzione, come mostra la tormentata storia della riforma dei servizi pubblici. Un decreto per applicare il patto alle partecipate con affidamenti in house è previsto fin dall'articolo 23-bis del DI 112/2008, ma il provvedimento attuativo della riforma (Dpr 168/2010) non sciolse i nodi e rimandò a un altro decreto il problema. La prima versione del «Cresci-Italia» ha fatto risorgere la previsione del decreto attuativo, la cui scadenza originaria è ovviamente scaduta da tempo, e nel comma 5-bis inserito all'articolo 114 del Tuel si fissa ora il termine del 30 ottobre (è naturale che il provvedimento per il Patto delle aziende speciali colga l'occasione di fissare le regole per le in house, sempre che si riesca a superare le difficoltà applicative).

Sul personale, gli effetti diretti della norma sono pesanti, perché impongono tra l'altro ai dipendenti di aziende speciali e istituzioni il congelamento della retribuzione e dei rinnovi contrattuali. Altrettanto importanti, però, possono rivelarsi gli effetti indiretti, perché con le deroghe a servizi socio-assistenziali ed educativi si aprono ampi canali alternativi alle assunzioni, sia a tempo indeterminato sia a termine, super-vincolate quando si trovano dentro ai confini del Comune o della Provincia.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

### **01 | PATTO DI STABILITÀ**

Dal 1° gennaio del 2013 saranno assoggettate ai vincoli del Patto di stabilità anche le aziende speciali e le istituzioni. La regola estende a queste realtà le previsioni già contenute nella normativa sulle società partecipate che gestiscono in house servizi pubblici locali di rilevanza economica. L'estensione del Patto non si applica ad aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie. Pienamente ricompresi gli altri settori, compreso il servizio idrico integrato

## 02 | IL REGOLAMENTO

Per applicare l'estensione del Patto di stabilità a queste realtà occorre un regolamento attuativo del ministero dell'Economia (di concerto con Affari regionali e Interno), che va emanato entro il 30 ottobre 2012. Il regolamento è anche lo strumento con cui attuare l'applicazione del Patto di stabilità alle società in house, prevista fin dal 2008. Finora, però, i problemi applicativi legati all'estensione dei vincoli a realtà con bilanci e organizzazioni diverse rispetto agli enti locali hanno bloccato il decreto attuativo

## 03 | IL PERSONALE

Estesi alle aziende speciali i vincoli sul personale applicati negli enti locali: limiti al turn over, sia per i contratti a tempo indeterminato sia per quelli a termine, blocco della contrattazione, congelamento delle retribuzioni, limiti agli incarichi di consulenza e alle indennità

## 04 | LA DEROGA

L'esclusione esplicita da questi limiti per le aziende che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie può aprire importanti spazi di assunzioni per gli enti locali che stanno facendo i conti con i vincoli rigidi imposti al proprio personale interno

Le nuove iniziative

## Guida agli enti locali ricomincia dal web

Da settimanale di documentazione delle Autonomie su carta a quotidiano on line. Con nuova cadenza e nuova veste, «Guida agli Enti locali» riparte dal web. Una rivoluzione nel segno della continuità perché sulla rete - con tutti i vantaggi dell'immediatezza - proseguirà l'ormai quindicennale servizio di informazione per Regioni, Province, Comuni, aziende municipalizzate, consorzi e tutti gli enti territoriali. La rivoluzione partirà da domani 7 marzo all'indirizzo [www.entilocali.ilsole24ore.com](http://www.entilocali.ilsole24ore.com). Il nuovo sito è organizzato per otto macro argomenti (Amministratori e organi, Personale, Fisco e contabilità, Edilizia e appalti, Territorio e sicurezza, Servizi pubblici, Welfare e anagrafe, Sviluppo e innovazione) in modo che il navigatore possa agevolmente trovare le ultime novità sulle materie di interesse. La suddivisione per aree ripercorre a grandi linee quella utilizzata dagli operatori della Pa e consente una rapida "focalizzazione" degli argomenti.

Innovazione nel rispetto della tradizione. «Guida agli Enti locali», infatti, continuerà a pubblicare norme, circolari e sentenze illustrate dagli esperti del Sole-24 Ore. Le novità legislative saranno riportate - per aumentare la loro leggibilità - con le disposizioni richiamate in nota e gli abbonati avranno sempre a portata di click i principali testi unici aggiornati. Schemi e tabelle renderanno immediatamente fruibili la disciplina oggetto di approfondimento. E in un work in progress, alla prima informazione seguiranno i commenti degli esperti e, se necessario, le analisi in dettaglio sulle parti più controverse delle regole o interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali. Nella home page c'è un'area interamente dedicata a «Viminale risponde», la storica rubrica che ha creato un filo diretto con il ministero dell'Interno. Di fianco si trova uno scadenziario con tutte le date da ricordare in termini di adempimenti e opportunità. Nei Focus ci sono monografie in versione pdf che possono essere agevolmente scaricate dagli abbonati o acquistate dagli utenti interessati. E ancora una newsletter settimanale alla quale ci si potrà iscrivere gratuitamente. Tra i servizi integralmente dedicati agli abbonati, si segnala: la banca dati che consente ricerche mirate attraverso diverse chiavi di consultazioni; "Enti locali risponde" con un pool di esperti che ha il compito di sciogliere i dubbi dei lettori; l'archivio dei numeri del settimanale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Verso l'esordio. Una schermata del nuovo quotidiano online

Consiglio di Stato. Stop al sindaco nelle amministrazioni che hanno l'avvocatura

## **Gli incarichi di assistenza legale sono competenza solo dei dirigenti**

Arturo Bianco

Gli incarichi di assistenza legale negli enti locali che hanno l'avvocatura devono essere conferiti esclusivamente dal dirigente della stessa e non dal sindaco. È l'importante e, per molti aspetti innovativa, indicazione contenuta nella sentenza 730/2012 del Consiglio di Stato (sezione V). Sulla base di questo principio viene messa in discussione la legittimità di molti degli incarichi di nomina dei legali delle Pa. Nella pronuncia è inoltre chiarito che i regolamenti di organizzazione di Comuni e Province non possono limitare l'autonomia dell'avvocatura.

Si chiarisce espressamente che «il rappresentante legale dell'ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere (né lui né la Giunta) alla nomina del difensore, né interno, cosa che compete sicuramente al capo dell'ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono elementi per poter affidare la difesa tecnica all'esterno ad opera dell'ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell'ufficio legale, trattandosi di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell'amministrazione». Come si vede, la sentenza innova la giurisprudenza precedente, secondo cui il rappresentante legale dell'ente, cioè il sindaco o il presidente della provincia, può scegliere il legale o quanto meno concorrere alla sua scelta. Il che obbliga la stragrande maggioranza delle amministrazioni a modificare regolamenti e abitudini.

La sentenza stabilisce i termini della «sottoposizione dell'ufficio legale alle direttive e agli ordini del direttore generale, il quale, se certamente può intervenire a coordinare gli uffici (tutti gli uffici, anche quello legale), non può indubbiamente interferire sull'organizzazione interna e sulle modalità di organizzazione del lavoro, innanzitutto perché si tratta di un'attività tecnica (in senso giuridico) e, poi, perché gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di quella particolare autonomia di pensiero e di organizzazione che sola può consentire l'esplicazione corretta e proficua della loro attività». Viene così riaffermata con nettezza l'autonomia di cui devono godere gli uffici legali delle Pa locali. Ciò significa che gli enti hanno un'ampia discrezionalità che non può essere messa in discussione, ma va esercitata «nel rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, delle garanzie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell'ambito della pubblica amministrazione». Tra esse occorre fare riferimento, alla necessità che l'avvocatura delle Pa non sia «sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È estensibile la tesi espressa dal Consiglio di Stato su un concorso

## Detrazione Imu a tempo

Stop al compimento del 26° anno del figlio

La detrazione Imu di 50 euro, spettante per ogni figlio residente nell'abitazione oggetto di tassazione, viene meno con il compimento del ventiseiesimo anno. Lo si desume da quanto statuito dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria del 2/12/2011. Nonostante l'intento fosse quello di dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'interpretazione da dare alla locuzione «di età non superiore a 26 anni», contenuta in un bando di concorso, la pronuncia dei magistrati di Palazzo Spada contribuisce, indirettamente, a chiarire la portata dell'agevolazione prevista sia per l'Imu che per l'Ivie. L'art. 13, c. 10, dl 201/2011 prevede una maggiorazione della detrazione di base di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei genitori (o dell'unico genitore). Altrettanto è stato disposto in materia di Ivie dall'art. 8, c. 16, dl n. 16/2012 relativamente a quei soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per un organizzazione internazionale cui aderisce Italia la cui residenza nel nostro Paese, sia determinata in deroga ai criteri del Tuir, in base d accordi internazionali. Uno dei tanti dubbi che solleva tale disposizione attiene all'individuazione del momento dal quale viene meno il beneficio: compimento del ventiseiesimo oppure del ventisettesimo anno di età. Analoga domanda si è posta la giurisprudenza amministrativa laddove i bandi di concorso escludevano dalla partecipazione soggetti di età non superiore ad un determinato numero di anni. Secondo un primo orientamento occorre prendere in esame «il giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno» (Cons. Stato, n. 1352/1995; n. 4478/2009; n. 5907/2010). È tuttavia emerso un diverso indirizzo volto ad affermare che se il bando, nell'indicare il requisito di ammissione, fa riferimento semplicemente ad un determinato numero di anni, senza specificare che tale età deve essere totalmente «compiuta», il limite massimo va inteso in senso diverso, non essendo consentita l'esclusione dalla procedura di coloro i quali, pur avendo «compiuto» gli anni indicati nel bando non abbiano tuttavia raggiunto il compleanno dell'anno successivo, essendo irrilevanti le frazioni di anno (Cons. Stato, n. 4476/2010; n. 1284/2010; Cass. n. 10169/2004). Palazzo Spada ha condiviso il primo orientamento argomentando che superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, tant'è che il compimento dell'anno di vita si realizza allorché il suddetto anno è stato interamente vissuto. Condivisa questa interpretazione, resta ancora da capire come calcolare la detrazione nell'anno d'imposta in cui il figlio compie i 26 anni. È da ritenere che, in tal caso, la maggiorazione di 50 euro spetti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l'evento che dà diritto al beneficio. Con l'ulteriore precisazione che se l'evento si verifica oltre il 15° giorno del mese, allora quel mese deve essere computato per intero nel calcolo della maggiorazione. Così se il figlio compie 26 anni l'11 marzo competerà una maggiorazione calcolata nella misura di 2/12. Sarà invece pari a 5/12 se il superamento dell'età si verifica il 22 maggio. Tale detrazione andrà ripartita tra i genitori comproprietari del fabbricato ove il figlio risiede anagraficamente. Così che se uno dei comproprietari residenti non è genitore dell'«under 26» che abita in quella casa, egli non avrà diritto (neppure in quota) alla maggiorazione che spetta unicamente al genitore convivente col figlio. Discorso diverso per la casa assegnata dal giudice della separazione. In tal caso, infatti, sarebbe logico che il bonus venisse ripartito, ancorché il figlio risieda nell'alloggio assegnato, in ragione delle quote di proprietà dell'immobile degli «ex coniugi», come peraltro avviene per la detrazione di base dei 200 euro.

## Municipalizzate schiacciate dai debiti esplode a Roma la "bolla" da 2 miliardi

La sola Atac ha finanziamenti bancari aperti per 978 milioni. Al secondo posto fra i più esposti c'è l'Ama con 620 milioni, l'Eur spa ne deve 190 e la Nuova Fiera 179: gli economisti giudicano difficilmente sostenibile un onere del genere

DANIELE AUTIERI

LA FINANZA fatta di prestiti obbligazionari, strumenti derivati, interest rate swap e mutui ha un'anima romana che pochi conoscono. In pancia alle più importanti società controllate dal Comune di Roma, la spina dorsale del Gruppo Roma Capitale, nascosti nelle pieghe dei bilanci galleggiano ben più di 2 miliardi di euro di debiti contratti con le più importanti banche italiane. Da un lato Acea, Atac, Ama, Investimenti spa, Eur e molte altre; dall'altro Unicredit, Intesa SanPaolo, Bnl, Monte Paschi di Siena. Al centro, una massa debitoria che è andata crescendo negli ultimi anni, complice la cattiva gestione aziendale, e che gli istituti di credito stanno cercando di ristrutturare di concerto con i vertici aziendali. Alla base di tutto, come confermano i dati della Banca d'Italia, la maggiore propensione da parte delle banche a finanziare imprese pubbliche (+4,5% dei prestiti nel secondo semestre del 2011) rispetto a quelle private (+1,5%). Sta di fatto che ora diversi economisti sono insorti: è un onere molto difficilmente sostenibile per aziende che fanno capo ad un Comune già di per sé pesantemente indebitato.

La forza contrattuale delle aziende pubbliche nei rapporti con gli istituti di credito sta tutta nelle maggiori garanzie di solvibilità assicurate dallo Stato azionista, ma anche dalle grandi dimensioni che garantiscono flussi di cassa elevati.

Il risultato, però, come avvenuto per le aziende controllate dal Comune, è un indebitamento spropositato che obbliga le aziende a piani di rientro trentennali e al pagamento di interessi passivi elevatissimi. È il caso ad esempio dell'Ama, la società della raccolta rifiuti, che ha iscritto al bilancio 2010 un debito verso le banche di 620 milioni di euro, di cui ben 220 da coprire entro 12 mesi e il resto da qui al 2021.

In questo caso il maggior creditore è Bnl, che ha prestato all'Ama 372 milioni di euro, seguita da Dexia e dalla Cassa Depositi e Prestiti. Di debito a breve termine si parla anche nel caso di Atac, l'azienda dei trasporti (anch'essa controllata al 100% dal Campidoglio) che su 395 milioni di debiti verso le banche, conta 350 milioni di affidamenti bancari a breve termine.

Ma se alcune aziende bussano agli sportelli del credito per finanziare la cassa, altre accendono mutui per la realizzazione di grandi progetti. È il caso di Eur spa (dove il Comune ha una partecipazione del 10%) che per cavalcare il sogno del nuovo Centro Congressi (la Nuvola di Fuksas) ha aperto quattro linee di credito per un totale di 190 milioni di euro. Non è tutto perché, al fine di garantire la solvibilità con un pool di banche guidato da MontePaschi, Unicredit e Bnl, l'azienda ha concesso un'ipoteca sullo stesso Centro Congressi e su alcuni dei suoi immobili più prestigiosi come l'Archivio Centrale dello Stato, il Palazzo dello Sport e il Palazzo dell'Urbanistica, per un valore totale di 380 milioni di euro. Un percorso finanziario simile lo ha compiuto Investimenti Spa (holding controllata dalla Camera di Commercio di Roma al 58% dove il Comune è secondo azionista con il 21,7%) per la realizzazione della Nuova Fiera di Roma. Il debito di Investimenti con le banche tocca oggi i 179 milioni derivanti dal fatto che nel 2005 ha stipulato un contratto di finanziamento con Mediocredito Centrale e Banca di Roma per 305 milioni che sono stati investiti appunto per costruire la Nuova Fiera. Per onorare il debito l'azienda è stata chiamata nel 2011 a pagare due rate semestrali da 6,6 milioni di euro, destinate a diminuire negli anni successivi per arrivare a saldare il debito solo nel 2027. L'utilizzo delle linee di credito ha obbligato Investimenti spa a pagare nel 2010 oltre 5 milioni di euro di interessi passivi.

Un debito rilevante per le loro dimensioni ce l'hanno anche Risorse per Roma (13 milioni di euro) e il Centro Agroalimentare di Roma (21,8 milioni), mentre un capitolo a parte va riservato all'Acea. La multiutility quotata in Borsa di cui il Campidoglio possiede il 51% ha finanziamenti bancari aperti per 979 milioni di euro, di cui

973a tasso variabile. I debiti a breve termine ammontano invece a 89 milioni di euro, anche se il capitolo più ampio in questo caso è quello dei prestiti obbligazionari. L'azienda si è ricapitalizza emettendo obbligazioni sul mercato borsistico per altri 975 milioni di euro, di cui 300 milioni sul mercato internazionale dei titoli obbligazionari e altri 500 con un prestito che scadrà nel 2020 per il quale Acea deve pagare una cedola lorda annuale pari al 4,5%. Una montagna di denari che rischiano di finire sulle spalle del Comune di Roma. E quindi dei suoi cittadini. ACEA AMA ATAC INVESTIMENTI SPA EUR SPA CENTRO AGROALIM. ROMA RISORSE PER ROMA SPA

PER SAPERNE DI PIÙ [www.atac.it](http://www.atac.it) [www.ama.it](http://www.ama.it)

Foto: DEBITI DA RECORD L'Atac è la più indebitata fra le aziende municipalizzate romane: quasi un miliardo di euro